

## SEAC RISPONDE

**QUESITO**

**043**

**SETTORE**

**Imposte dirette**

### **Manutenzione straordinaria immobile e “bonus mobili”**

Una persona fisica nel 2020 ha sostenuto:

- nel mese di marzo, circa € 18.000 per la sostituzione della cucina dell'abitazione principale;
- nel mese di settembre, circa € 3.000 per il rifacimento del bagno della medesima abitazione.

Nel mod. REDDITI 2021, oltre alla detrazione del 50% per le spese di rifacimento del bagno, può usufruire anche del c.d. “bonus mobili” per la sostituzione della cucina?

La Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”, ossia la detrazione IRPEF del 50% sulle spese di importo non superiore a € 10.000, sostenute (pagate) nel 2020 per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all'arredo di immobili oggetto di lavori di recupero edilizio per i quali il contribuente fruisce della relativa detrazione a condizione che tali lavori siano iniziati a partire dall'1.1.2019.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella “Guida bonus mobili ed elettrodomestici” disponibile sul proprio sito Internet è necessario che le spese per l'acquisto di mobili / elettrodomestici siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.

In altre parole, quindi:

- è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l'acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
- non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l'acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all'inizio dei lavori di recupero edilizio.

## QUESITO

044

## SETTORE

Agevolazioni

**Cumulabilità credito d'imposta beni strumentali e "adeguamento ambienti di lavoro"**

Un bar ha acquistato nel 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, un termoscanner al fine di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti / clienti.

Per tale bene l'esercente ha diritto ad usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020. Lo stesso può beneficiare anche del credito d'imposta beni strumentali ex art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019?

Relativamente alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, l'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha riconosciuto un credito d'imposta, c.d. "adeguamento ambienti di lavoro", nella misura del 60% delle stesse, per un massimo di € 80.000.

Detto credito, per espressa previsione del comma 2 del citato art. 120, *"è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti"*.

Anche con riguardo al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali "generici" di cui al comma 188 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), spettante nella misura del 6% del costo, il comma 192 del citato art. 1 dispone che lo stesso *"è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive... non porti al superamento del costo sostenuto"*.

Di conseguenza, nel caso di specie, con riguardo al termoscanner acquistato nel 2020 è possibile usufruire sia del credito d'imposta "adeguamento ambienti di lavoro" che del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.

## QUESITO

045

## SETTORE

Reddito d'impresa

**Rivalutazione gratuita alberghi e verifica società di comodo**

Un albergo ha effettuato nel bilancio 2020 la rivalutazione gratuita dell'immobile come previsto dal DL n. 23/2020. Il maggior valore attribuito all'immobile rileva ai fini del test di operatività previsto dalla disciplina delle società di comodo?

In caso di immobili oggetto di rivalutazione, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.12.2013, n. 101/E e ribadito nella Circolare 27.4.2017, n. 14/E, in sede di test di operatività sui ricavi, nella determinazione delle risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti, va considerato il valore fiscalmente rilevante *"nei singoli periodi d'imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio dei medesimi immobili"*.

Pertanto, fino a quando la rivalutazione non ha effetto fiscale, il valore di riferimento per gli immobili è quello ante rivalutazione. Con specifico riferimento alla rivalutazione gratuita dei beni d'impresa ex art. 6-bis, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" prevista per il settore alberghiero / termale, la stessa può essere effettuata in uno / entrambi i bilanci relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente nei bilanci 2020 e 2021). Il relativo effetto fiscale si produce a decorrere dall'ultimo bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020, ossia in generale, dal 2020.

Di conseguenza ai fini del test di operatività per il 2020 previsto dalla disciplina delle società di comodo, da effettuare in sede di compilazione del mod. REDDITI 2021, il maggior valore attribuito all'immobile risulta già rilevante.